



Comune di Torre de' Negri

PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 27-01-2026

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA DI N.1 DIPENDENTE A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDICAL DIVISION SERVICES SRL, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (L.LGS 81/2008). CIG: BA2856A15A
-----------------	--

VISTA la Delibera n. 14 del 10/04/2025, esecutiva, con la quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del Servizio Economico Finanziario cui affidare la responsabilità della gestione dei servizi unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

VISTE E RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2025, dichiarata immediatamente eseguibile nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 18/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile nei termini di Legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P.S. 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 18/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile nei termini di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

RICHIAMATO il D.Lgs. 81/2008 il quale prevede che le visite mediche periodiche sono obbligatorie per i lavoratori e devono essere effettuate dal medico competente specialista in lavoro, al fine di valutarne l'idoneità lavorativa alla mansione specifica;

RICORDATO che la mancata visita medica comporta la revoca del medico competente ed in caso di controllo, con la normativa vigente, scatta una sanzione amministrativa e penale;

PRESO ATTO di dover sottoporre, anche per l'anno 2023 a visita medica il personale dipendente, che in base al D.Lgs. 81/2008 risulta essere: soci lavoratori, dipendenti, apprendisti, interinali, stagisti, minorenni, collaboratori, Lsu, impiegati con utilizzo videoterminale pari o più di 20 ore settimanali e volontari;

ATTESO che per l'acquisizione del servizio in oggetto, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

CONSIDERATO che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che: • non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA di Consip S.p.A./Sintel di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

VISTO:

- che dalla natura e dalla tipologia del servizio richiesto risulta che l'importo contrattuale complessivo del servizio è di € 275,00 IVA esente.
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

- nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di effettuare le necessarie visite periodiche in favore di n. 1 dipendente dell'Ente;
- nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/Responsabile del Servizio desunta mediante la richiesta informale di preventivi;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico MEDICAL DIVISION SERVICES SRL - P.IVA e C.F. 01939460182 –, con sede in Via G. Rossini 10, Vigevano – 27029 in quanto:

- trattasi di operatore economico che per competenza e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;
- il preventivo risponde alle esigenze dell'Ente;
- i costi risultano convenienti e in linea con i prezzi di mercato, in rapporto alla qualità delle prestazioni;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC depositato agli atti;

CONSIDERATO che è stato acquisito il casellario delle annotazioni ANAC;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) il fine che si intende perseguire è quello di effettuare le necessarie visite mediche per n. 1 dipendenti dell'Ente;
- b) l'oggetto del contratto è il servizio di visite mediche;
- c) la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi nell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- d) le clausole ritenute essenziali sono disciplinate nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

- e) il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di comunicazioni tramite posta elettronica

ACQUISITO per via telematica sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice identificativo di gara (CIG) n. BA2856A15A ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n.36/2023, l'affidatario non è tenuto a prestare la garanzia definitiva in ragione della scarsa rilevanza economica dell'affidamento e delle modalità di adempimento delle prestazioni;

RICHIAMATO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, che prevede che il soggetto affidatario della prestazione si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATO che non sussiste in capo al Responsabile del Servizio alcun conflitto di interesse neanche potenziale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico MEDICAL DIVISION SERVICES SRL - P.IVA e C.F. 01939460182 –, con sede in Via G. Rossini 10, Vigevano – 27029 il servizio in oggetto, alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente in data 12/12/2025 con protocollo n. 3068, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023, senza previa consultazione di più operatori economici, per l'importo di € 275,00 IVA esclusa;

- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono disciplinate nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 275,00 esclusa;
- di impegnare la spesa di € 335,50 iva inclusa, al capitolo 404 codice 01.10-1.03.02.99.999 del bilancio 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è Mara Riboni;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
- di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione resta subordinata all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

Il Responsabile del Servizio
F.to Mara Riboni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia Parere **Favorevole**

Torre de' Negri, 27/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Mara Riboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune www.comune.torredenegri.pv.it a partire dal 28/01/2026

Torre de' Negri, 28/01/2026

Il Resp. della Pubblicazione
F.to Mara Riboni
